



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Tivoli

Il Procuratore della Repubblica

Decreto n. 2/2021

Applicazione dei decreti nn. 20/2020 e 1/2021 agli atti previsti dal DM del 13 gennaio 2021. Precisazioni sull'applicazione del decreto n. 20/2020 (Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (attuazione dell'art. 24 d.l. 137/2020 conv. l. n. 167/2020)

Letti i decreti nn.:

- 20/2020 *Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (attuazione dell'art. 24 d.l. 137/2020);*
- 1/2021 *Precisazioni sull'applicazione del decreto n. 20/2020 (Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (attuazione dell'art. 24 d.l. 137/2020);*

Letto l'art. 1 del DM 13 gennaio 2021, in vigore dal 5 febbraio 2021, secondo cui: "Negli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali il deposito da parte dei difensori dell'istanza di opposizione all'archiviazione indicata dall'art. 410 del codice procedura penale, della denuncia di cui all'art. 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 del codice di procedura penale avviene esclusivamente mediante deposito telematico ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, tramite il portale del processo penale telematico e con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia".

Ritenuto che occorre estendere l'efficacia dei citati decreti anche ai nuovi atti depositabili dai difensori esclusivamente tramite portale telematico, precisamente:

- 1) nomine, revoche e rinunce al mandato;
- 2) opposizione alla richiesta di archiviazione, ivi comprese quelle per tenuità del fatto da parte dell'indagato;
- 3) denunce e querele, esclusivamente se è conferita al difensore procura speciale;

Sentito il personale interessato;

DISPONE

Con decorrenza 5 febbraio 2021, le disposizioni impartite con i decreti nn. 20/2020 e 1/2021, precisamente:

- **quelle di cui al punto 1 del decreto n. 20/2020 (allegato al presente decreto): Atti depositabili esclusivamente tramite portale del processo penale telematico ex art. 24 co. 1 e 2 d.l. n. 137/2020 conv. l. n. 176/2020,**



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

- e alla lett. a) del decreto n. 1/2021 (allegato al presente decreto),
si applicano anche agli atti previsti dall'art. 1 del DM 13 gennaio 2021:

- 1) nomine, revoche e rinunce al mandato,
- 2) opposizione alla richiesta di archiviazione,
- 3) denunce e querele esclusivamente se è conferita al difensore procura speciale,

Con separato provvedimento saranno impartite disposizioni al personale e date le opportune comunicazioni all'Avvocatura.

Si comunichi:

- 1) ai colleghi e alle colleghe Sostituti;
- 2) alle Direttrici;
- 3) alla coordinatrice delle segreterie e alle Responsabili delle segreterie;
- 4) alla Responsabile dell'Ufficio U.S.I.;
- 5) al Presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Tivoli e al Presidente della Camera penale di Tivoli;
- 6) ai Presidenti del Consiglio dell'ordine degli avvocati del Distretto, per opportuna conoscenza.

Si comunichi anche al Sig. Presidente del Tribunale di Tivoli per opportuna conoscenza

Si pubblichino sul sito della Procura.

Allegati decreti nn. 20/2020 e 1/2021.

Tivoli 4 febbraio 2021

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Francesco MENDITTO



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Tivoli

Il Procuratore della Repubblica

Decreto n. 20

Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (attuazione dell'art. 24 d.l. 137/2020)

Letto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ed in particolare l'art. 24 "Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" in cui, **fino al 31 gennaio 2021:**

- a) si prevede, quanto all'utilizzo del **portale del processo penale telematico, con decorrenza dall'entrata in vigore del d.l. (29 ottobre 2020):**
- al comma uno, **il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, c.p.p. "presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico** individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso...Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento";
 - al comma 2, che con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1. Decreti allo stato non emanati;
 - al comma 3, che gli uffici giudiziari nei quali è reso possibile il deposito telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati all'utilizzo del portale, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati.
 - al comma 6, che per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 4" **Pinvio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge";**
- b) quanto **alla possibilità di deposito a mezzo PEC di tutti gli atti diversi da quelli indicati supra lett. a):**
- al comma 4, che è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 DM del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, esclusivamente presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati dei servizi. Per la Procura di Tivoli è stato indicato l'indirizzo depositoattipenali.procura.tivoli@giustiziacert.it. **Dunque, tutti gli atti diversi da quelli**





PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

supra a) possono essere depositati con la modalità indicata, pur se resta ferma la possibilità di deposito in Procura. È fortemente consigliato di avvalersi della nuova modalità telematica;

- al comma 5, gli adempimenti cui è tenuto il personale di segreteria della Procura;

Visti i provvedimenti del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia:

- prot. 5477 dell'11 maggio 2020 che detta le regole tecniche per la procedura di deposito con modalità telematica da parte degli avvocati di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415 bis c. 3 c.p.p.;
- prot. 10791 del 9 novembre 2020 contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24 c. 4 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio;

Ritenuto che è necessario adottare un'apposita regolamentazione, atteso che le disposizioni richiamate sono in vigore (con riserva di modifiche derivanti da eventuali interventi della legge di conversione) e disciplinare la fase transitoria, atteso che con i decreti adottati da questo Procuratore è stato incentivato il deposito di atti e istanze a mezzo PEC a causa dell'emergenza Covid. Da ultimo con decreto n. 16 del 23 settembre 2020, alla lett. c) del dispositivo, si è previsto:

“è confermata la disposizione in atto per cui è consentito il deposito di atti, istanze e memorie di qualunque tipo provenienti da privati e da Avvocati, dirette alla Procura, da PEC verso le PEC dei diversi Uffici e Segreterie della Procura reperibili sul sito <http://www.procura.tivoli.giustizia.it>, ritenendosi tale modalità idonea per l'esercizio dei diritti previsti. Ad esempio, come espressamente previsto dal protocollo firmato con Tribunale di Tivoli, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Camera penale di Tivoli:

- 1) deposito di memorie, documentazione e richieste ex art. 415-bis, comma 3, c.p.p.;
- 2) deposito di opposizione e memorie ex artt. 408, comma 3, c.p.p.;

Gli atti su indicati ai nn. 1) e 2) dovranno essere inviati alla PEC dell'Ufficio o Segreteria che ha trasmesso la notifica (presente sotto la intestazione dell'atto notificato).

- 3) notifica al PM della richiesta di giudizio abbreviato nel caso di giudizio immediato ai sensi dell'art. 458, comma 1, c.p.p. Le notifiche dovranno essere inviate alla PEC della Segreteria del PM assegnatario del procedimento, PEC reperibile sul sito della Procura della Repubblica alla pagina <http://www.procura.tivoli.giustizia.it/contatti.aspx>

È fortemente raccomandato l'utilizzo di tale modalità.

Il personale degli Uffici e delle Segreterie interessate avrà cura di scaricare le mail (controllando anche nella casella posta indesiderata);

Tenuto conto delle istanze avanzate dall'Avvocatura;

Sentiti i Sostituti Procuratori e il personale interessato;

DISPONE





1. Atti depositabili esclusivamente tramite portale del processo penale telematico ex art. 24 commi 1 e 2 decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (attualmente: memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, c.p.p.; le nomine difensori, se allegate, devono ritenersi validamente depositate)

1.1 Valore legale del deposito a mezzo portale

Gli atti indicati (attualmente, memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, c.p.p.; le nomine difensori, se allegate, devono ritenersi validamente depositate) possono essere depositati solo tramite portale del processo telematico, ogni altra forma di deposito non è consentito (cfr. anche art. 24, comma 6, d.l. cit.)

1.2 Abilitazioni del personale

A parziale rettifica del provvedimento prot. 1774 del 5/11/2020, l'Ufficio U.S.I. di questa Procura provvederà a modificare le autorizzazioni dei seguenti profili SICP:

- profili “cancelliere”, implementando le funzionalità “Ricezione atti da avvocati” e “Depositi telematici” per tutti gli utenti dei profili;
- profili afferenti ai tecnici dell’assistenza, il personale del CISIA di Roma in sede e la Responsabile USI, implementando le funzionalità “Ricezione atti da avvocati”, “Depositi telematici” e relative “Funzioni di servizio”.

1.3 Adempimenti a cura delle segreterie dei P.M.

Tramite l'applicativo ReGeWEB, i Responsabili delle segreterie cureranno con assidua periodicità:

- 1) gli adempimenti propedeutici al deposito degli atti da parte dei difensori, ivi comprese le annotazioni relative all’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. e all’aggiornamento dei nominativi dei difensori delle parti, ricercandoli nell’albo tramite l’apposita funzionalità di SICP;
 - 2) l’accettazione o il rifiuto degli atti pervenuti tramite il Portale, con contestuale allegazione nel fascicolo cartaceo, ai fini della continuità;
 - 3) la verifica del riversamento degli atti nell’applicativo Tiap-Documents@ (anche questa prevista da un’apposita funzionalità di SICP).
2. Atti per i quali è consentito ex art. 24 c. 4 decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata (attualmente, tutti gli atti diversi da quelli supra par.

2.1 Valore legale del deposito

Il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata di tutti gli ulteriori atti, ai sensi dell’art. 24 c. 4 decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, è consentito esclusivamente tramite l’indirizzo PEC depositoattipenali.procura.tivoli@giustiziacert.it.





Dunque, gli atti possono essere depositati presso l'Ufficio ovvero tramite l'indirizzo PEC ora indicato e con le modalità previste; **se trasmessi presso altra PEC della Procura il deposito è privo di effetti.**

2.2 Adempimenti dell'ufficio di Procura

Il personale abilitato alla casella di posta elettronica certificata centralizzata smisterà gli atti, avvalendosi della sintassi meglio descritta nel paragrafo seguente ed inoltrando la mail all'indirizzo PEC della segreteria competente.

I Responsabili delle segreterie provvederanno ad annotare nel registro la data di ricezione dell'atto, importandolo in ReGeWEB ed allegandone copia analogica nel fascicolo cartaceo.

Gli adempimenti relativi all'inserimento nel fascicolo telematico seguiranno le disposizioni in vigore presso questo ufficio per la digitalizzazione dei fascicoli.

2.3 Modalità di trasmissione degli atti da parte dei difensori

Sentiti il consiglio dell'ordine degli avvocati e la Camera penale, al fine di agevolare lo smistamento e la pronta lavorazione dei documenti pervenuti ai sensi dell'art. 24 c. 4 d.l. 137/2020, i difensori si impegnano ad indicare nell'oggetto delle PEC:

- 1) UFFICIO DESTINATARIO¹
- 2) NUMERO/ANNO RGNR
- 3) MODELLO (mod. 21/44/21bis/45)
- 4) NOMINATIVO P.M. TITOLARE
- 5) BREVE DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELL'ATTO

L'atto dovrà essere necessariamente contenuto in allegato al messaggio di posta elettronica certificata, secondo le specifiche tecniche previste dal provvedimento del Direttore della D.G.S.I.A. prot. 10791 del 9 novembre 2020. Tutto ciò che verrà inserito nel corpo della mail non sarà importato su ReGeWEB.

3. Operatività delle disposizioni e disciplina transitoria per gli atti pervenuti dal 29 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del d.l.) e che perverranno fino al 29 novembre 2020. Atti pervenuti dal 30 novembre 2020

3.1 Atti pervenuti dal 29 ottobre 2020 e che perverranno fino al 29 novembre 2020

Le disposizioni contenute in questo provvedimento sono immediatamente operative, così come lo sono già sia il portale del processo penale telematico che la PEC avente valore legale. Le disposizioni del d.l. sono in vigore dal 29 ottobre 2020.

Tuttavia, nello spirito di leale collaborazione che sempre ha contraddistinto i reciproci rapporti con l'avvocatura, si è convenuto di stabilire una regolamentazione intermedia **per gli atti pervenuti a mezzo PEC dal 29 ottobre 2020 (quelli pervenuti in precedenza, in ottemperanza a quanto**

¹ A titolo esemplificativo: Ufficio DAS/408/GDP/SEGRETERIA/DIBATTIMENTO





disposto, devono ritenersi con modalità idonea perché non soggetti alla nuova disciplina) e che perverranno fino alla data del 29 novembre 2020:

a) qualora **il PM titolare abbia già provveduto**, le memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, c.p.p. (atti di cui al par. 1) e gli atti diversi da quelli ora indicati (atti di cui al par. 2), saranno considerati validamente pervenuti all'Ufficio di Procura e restano efficaci gli atti adottati;

b) qualora **il PM titolare non abbia già provveduto**:

b/1) le memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, c.p.p. (atti di cui al par. 1), saranno sottoposte del personale della segreteria al PM titolare del procedimento che è invitato ad adottare un provvedimento col quale:

- 1) darà atto della nuova normativa e della mancata produzione di effetti legali dal deposito effettuato a mezzo PEC;
- 2) inviterà l'interessato a depositare l'atto tramite portale del processo telematico;
- 3) preciserà che terrà conto del deposito legalmente effettuato tramite portale se avvenuto nei 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento (termine di cui all'art. 415-bis comma 3);
- 4) manderà alla segreteria per la comunicazione del provvedimento alla stessa PEC del mittente;

b/2) **gli atti diversi da quelli supra lett. b/1) (atti di cui al par. 2)** saranno sottoposte del personale della segreteria al PM titolare del procedimento che è invitato ad adottare un provvedimento col quale:

- 1) darà atto della nuova normativa e della mancata produzione di effetti legali dal deposito effettuato a PEC diversa da depositoattipenali.procura.tivoli@giustiziacert.it;
- 2) inviterà l'interessato a depositare l'atto alla PEC depositoattipenali.procura.tivoli@giustiziacert.it con le modalità previste dall'art. 24, comma 4, d.l. cit.;
- 3) preciserà che terrà conto del deposito legalmente effettuato tramite portale, fermo restando che eventuali termini decorreranno dalla comunicazione del provvedimento;
- 4) manderà alla segreteria per la comunicazione del provvedimento alla stessa PEC del mittente.

3.2 Atti pervenuti dal 30 novembre 2020

Per gli atti prevenuti dal 30 novembre 2020, gli uffici potranno inviare una comunicazione di cortesia che avverta il mittente che sta utilizzando modalità di deposito irrituali. Trattandosi di atto non dovuto il mancato invio non comporta alcun effetto.

4. Invito ai difensori

Per il funzionamento del portale, i difensori sono pregati di munirsi di *smart card* per l'accesso e di verificare il corretto inserimento del proprio codice fiscale nel ReGINDE.





PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

Si raccomanda inoltre di seguire le specifiche tecniche relative ai formati degli atti così come indicate dai provvedimenti del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia di cui in premessa.

5. Comunicazioni

Si comunichi:

- 1) ai colleghi e alle colleghe Sostituti;
- 2) alle Direttrici;
- 3) alla coordinatrice delle segreterie e alle Responsabili delle segreterie;
- 4) alla Responsabile dell'Ufficio U.S.I.;
- 5) al Presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Tivoli e al Presidente della Camera penale di Tivoli;
- 6) ai Presidenti del Consiglio dell'ordine degli avvocati del Distretto, per opportuna conoscenza.

Si comunichi anche al Sig. Presidente del tribunale di Tivoli per opportuna conoscenza

Si pubblichi sul sito della Procura.

Tivoli 23 novembre 2020

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Francesco MENDITTO





PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Tivoli

Il Procuratore della Repubblica

Decreto n. 1/2021

Precisazioni sull'applicazione del decreto n. 20/2020 (Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (attuazione dell'art. 24 d.l. 137/2020))

Letto il decreto n. 1/2020 *Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (attuazione dell'art. 24 d.l. 137/2020)*;

Rilevato che l'emergenza Covid-19 e, dunque, l'applicabilità della relativa normativa è stata prorogata al 30 aprile 2021 (art. 1 d.l. n. 2/2021);

Ritenuto che appare opportuno dare più precise indicazioni all'esito della prima fase di applicazione della nuova normativa;

Rilevato che la legge di conversione del d.l., n. 137/2020¹, per quanto interessa ha apportato le seguenti modifiche al comma 4 (atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, per il quale è consentito il deposito con valore legale presso la Pec della procura dedicata):

¹ Questo il testo dell'art. 24, commi da 1 a 6, d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020, con in *corsivo* le modifiche apportate dalla legge di conversione:

Art. 24.

Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento.
2. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1.
3. Gli uffici giudiziari, nei quali è reso possibile il deposito telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati all'utilizzo del portale, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati.
4. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, *pubblicato nel*

Via Antonio del Re n. 24, 00019 Tivoli RM

Tel. 0774/414255 PEC segreteria.procuratore.procura.tivoli@giustiziacert.it





- va utilizzato, dal difensore, l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia (si tratta di una mera precisazione);
- quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata (si tratta di una mera precisazione);
- il provvedimento del direttore del DGSI indica anche le specifiche tecniche relative alla sottoscrizione digitale degli atti (precisazione opportuna).
- il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza (interpretazione già seguita da questa Procura);

Sentito il personale interessato;

DISPONE

a) con riferimento al punto 1 del decreto n. 20/2020 (Atti depositabili esclusivamente tramite portale del processo penale telematico ex art. 24 commi 1 e 2 decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (attualmente: memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, c.p.p.; le nomine difensori, se allegate, devono ritenersi validamente depositate)²:

- 1) si conferma che memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3, c.p.p. sono validamente depositate dai difensori ESCLUSIVAMENTE, con le modalità previste, tramite il portale del processo penale telematico. Ogni altra modalità di deposito (a mano, a PEC dedicata, a PEC segreteria o atra PEC dell'Ufficio) da parte del difensore è privo di effetti legale. Pertanto:

portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. *Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.*

5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 4, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire il fatto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'instestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza.

6. Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2 l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge.

² Questo il dispositivo del decreto che si riporta per comodità di consultazione:

1.1. Valore legale del deposito a mezzo portale

Gli atti indicati (attualmente, memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, c.p.p.; le nomine difensori, se allegate, devono ritenersi validamente depositate) possono essere depositati solo tramite portale del processo telematico, ogni altra forma di deposito non è consentito (cfr. anche art. 24, comma 6, d.l. cit.)

.....

1.3. Adempimenti a cura delle segreterie dei P.M.

Tramite l'applicativo ReGeWEB, i Responsabili delle segreterie cureranno con assidua periodicità:

- 1) gli adempimenti propedeutici al deposito degli atti da parte dei difensori, ivi comprese le annotazioni relative all'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. e all'aggiornamento dei nominativi dei difensori delle parti, ricercandoli nell'albo tramite l'apposita funzionalità di SICP;
- 2) l'accettazione o il rifiuto degli atti pervenuti tramite il Portale, con contestuale allegazione nel fascicolo cartaceo, ai fini della continuità;
- 3) la verifica del riversamento degli atti nell'applicativo Tiap-Document@ (anche questa prevista da un'apposita funzionalità di SICP).





- qualora il difensore chieda di depositare l'atto a mano e, avvisato degli effetti, insista nel pretendere il deposito, gli atti verranno accettati annotando sull'originale e sulla copia per ricevuta che *"il difensore è stato espressamente avvisato che il deposito manuale è privo di effetti legali e che deve procedersi tramite portale telematico"*;
 - qualora gli atti pervengano a PEC dedicata, a PEC segreteria o atra PEC dell'Ufficio si procederà come indicato sub alla lett. b), n. 1;
- 2) si conferma la prassi secondo cui anche nel caso di deposito (nel portale) oltre i venti giorni previsti dall'art. 415-bis, comma 3, gli atti vanno accettati, stampati e sottoposti all'attenzione del PM che assumerà le relative determinazioni;
- 3) le nomine dei difensori depositate tramite il portale:
- se allegate alle memorie, richieste ed istanze indicate all'art.415 bis c.p.p., devono ritenersi validamente depositate;
 - se depositate prima dell'emissione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p., vanno rifiutate;
 - se depositate quando il fascicolo non è più nella disponibilità della Procura, vanno rifiutate spuntando la voce "Altro" e scrivendo nelle note "fascicolo trasmesso al Tribunale";

b) con riferimento al punto 2 del decreto n. 20/2020 (atti per i quali è consentito ex art. 24 c. 4 decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata. Attualmente tutti quelli diversi da quelli supra lett. a)³:

- 1) le memorie ex art. 415-bis c.p.p. trasmesse alla Pec dedicata (depositoattipenali.procura.tivoli@giustiziacert.it), unitamente o meno alla nomina del difensore, saranno trasmesse dal personale dell'Ufficio Primi Atti alla Pec della segreteria competente che dovrà:
- rifiutare le memorie rispondendo al difensore che il deposito della memoria è privo di efficacia;
 - accettare la nomina eventualmente pervenuta;
 - stampare il tutto ed inserirlo nel fascicolo;

³ Questo il dispositivo del decreto che si riporta per comodità di consultazione:

2.1. Valore legale del deposito

Il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata di tutti gli ulteriori atti, ai sensi dell'art. 24 c. 4 decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, è consentito esclusivamente tramite l'indirizzo PEC depositoattipenali.procura.tivoli@giustiziacert.it.

Dunque, gli atti possono essere depositati presso l'Ufficio ovvero tramite l'indirizzo PEC ora indicato e con le modalità previste; **se trasmessi presso altra PEC della Procura il deposito è privo di effetti.**

.....

2.3. Modalità di trasmissione degli atti da parte dei difensori

Sentiti il consiglio dell'ordine degli avvocati e la Camera penale, al fine di agevolare lo smistamento e la pronta lavorazione dei documenti pervenuti ai sensi dell'art. 24 c. 4 d.l. 137/2020, i difensori si impegnano ad indicare nell'oggetto delle PEC:

- 1) UFFICIO DESTINATARIO³
- 2) NUMERO/ANNO RGNR
- 3) MODELLO (mod. 21/44/21bis/45)
- 4) NOMINATIVO P.M. TITOLARE
- 5) BREVE DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELL'ATTO

L'atto dovrà essere necessariamente contenuto in allegato al messaggio di posta elettronica certificata, secondo le specifiche tecniche previste dal provvedimento del Direttore della D.G.S.I.A. prot. 10791 del 9 novembre 2020. Tutto ciò che verrà inserito nel corpo della mail non sarà importato su ReGeWEB.





PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

- 2) le nomine dei difensori depositate a mano o tramite Pec unica (depositoattipenali.procura.tivoli@giustiziacert.it) – sempre se rispettati i criteri previsti dal direttore del DGSIA – vanno sempre accettate;
- 3) i difensori devono depositare le nomine e ogni atto o istanza del procedimento:
 - a mano (presso l'ufficio competente);
 - o tramite Pec unica (depositoattipenali.procura.tivoli@giustiziacert.it) e non alle segreterie. Pertanto. Ad esempio:
 - le nomine dei difensori;
 - le istanze di dissequestro;
 - la notifica al Pm della richiesta di giudizio abbreviato nel caso di giudizio immediato ai sensi dell'art. 458, comma 1 c.p.p.;
 - le opposizioni alla richiesta di archiviazione (anche con la nomina),se trasmesse alle Pec segreteria, il personale risponderà al difensore che il deposito non ha valore legale e si ricorderà con il form di risposta (allegato al decreto n. 20/2020) le modalità in vigore. Inoltre, si stampare il tutto e lo si inserirà nel fascicolo.L' unica eccezione riguarda, stante il tema della libertà personale e la recente introduzione del nuovo sistema, le istanze in tale materia (richieste relative a misura cautelare personale) che talvolta arrivano alla segreteria del PM. Saranno stampate e sottoposte all'attenzione del PM che assumerà le determinazioni di competenza;

c) altre disposizioni

- 1) tutto ciò che non riguarda deposito di atti nel procedimento da parte del difensore può essere accettato alla PEC segreteria. Ad esempio, richiesta di appuntamento col PM o con la segreteria;
- 2) **i privati possono depositare atti del procedimento solo a mano. Non è consentito il deposito né alla PEC depositata né alla PEC segreterie. Sarà inviata una risposta scrivendo che il deposito a mezzo PEC non è consentito e che dovrà procedersi al deposito a mano;**
- 3) restano ferme le modalità di deposito delle istanze da parte dei detenuti ex art. 123 disp. att. c.p.p.

Si comunichi:

- 1) ai colleghi e alle colleghe Sostituti;
 - 2) alle Direttrici;
 - 3) alla coordinatrice delle segreterie e alle Responsabili delle segreterie;
 - 4) alla Responsabile dell'Ufficio U.S.I.;
 - 5) al Presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Tivoli e al Presidente della Camera penale di Tivoli;
 - 6) ai Presidenti del Consiglio dell'ordine degli avvocati del Distretto, per opportuna conoscenza.
- Si comunichi anche al Sig. Presidente del Tribunale di Tivoli per opportuna conoscenza
Si pubblichi sul sito della Procura.

Tivoli 19 gennaio 2021

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Francesco MENDITTO

